



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
Dott.ssa Song Damiani	Giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo	Giudice

rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n. **1437 RGAC** dell'anno **2018** vertente

**TRA**

**COMUNE DI VIBO VALENTIA** in persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante p.t.

**- ATTORE -**

**E**

**VIBO SVILUPPO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA:** in  
persona del liquidatore in qualità di legale rappresentante p.t. rappresentata e  
difesa dall'avv.to in forza di procura allegata alla comparsa di  
costituzione e risposta, con domicilio digitale.



- CONVENUTA-

**Oggetto:** liquidazione quota societaria.

**Conclusioni delle parti:** come da verbali ed atti di causa.

### **MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Il Comune di Vibo Valentia ha agito in giudizio affinché venga accertato il suo diritto alla liquidazione delle quote azionarie possedute nella spa Vibo Sviluppo, con condanna della stessa al pagamento della somma determinata in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

A fondamento della domanda ha dedotto di detenere una partecipazione societaria in Vibo Sviluppo pari al 5,7% del capitale sociale, ovvero ad € 12.500,00 corrispondente a n. 25 azioni. Con delibera consiliare n. 75 del 20.12.2013 l'amministrazione comunale ha attivato le procedure volte alla cessione di tutte le quote azionarie detenute partecipate ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3, commi 27 e 28 della legge n. 244 del 14.12.2007 (finanziaria per l'anno 2008), procedure concluse nel 2007.

Ha evidenziato che con nota del 26.02.2014, il sindaco ha dichiarato il recesso alla Vibo Sviluppo, chiedendo alla società la liquidazione delle quote in proprietà con diritto di prelazione in favore degli altri soci.

Non avendo avuto riscontro a tale richiesta ed in attuazione dell'indirizzo contenuto nella deliberazione consiliare n. 75/2013, il dirigente del settore 1-Affari Generali con determinazione dirigenziale n. 210 del 22.04.2014 ha indetto la procedura di alienazione ad evidenza pubblica ai sensi della legge 147/2013, fissando un prezzo base pari ad € 13.637,70 come da valore patrimoniale in base all'ultimo bilancio approvato, con valore nominale di ciascuna azione pari ad € 545,51. Il bando di gara è stato trasmesso alla medesima società con nota del 5.05.2014.

Senonché non essendo pervenuta alcuna offerta, il dirigente competente con determinazione n. 318 del 4.07.2014 dichiarava deserta la gara.



Ha dedotto che essendo risultata la vendita infruttuosa la società convenuta è stata più volte invitata a procedere alla liquidazione delle quote entro 12 mesi in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter comma 2 c.c., ma senza esito e per tale ragione si è reso necessario azionare il presente giudizio.

In prima udienza dato atto della contumacia della Vibo Sviluppo questo giudicante ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.

La causa è transitata su ruolo di altro giudice con decreto presidenziale n. 9 del 4 aprile 2019 che l'ha istruita con CTU.

Nelle more si è costituita la Vibo Sviluppo s.p.a. eccependo l'assoluta infondatezza della domanda attorea.

In particolare ha evidenziato che il Consiglio Comunale di Vibo Valentia con delibera n. 75 del 20.12.2013 ha stabilito la dismissione della partecipazione dell'ente nella partecipata.

In seguito avendo rilevato l'inesistenza di soggetti interessati all'acquisto di queste azioni, con nota n. 40447 del 16.09.2014 le ha chiesto la liquidazione delle azioni di cui aveva tentato la vendita.

Ha dedotto di aver contestato questa richiesta con nota n. 61 del 7 maggio 2014 e questa contestazione è stata accolta dal Comune di Vibo Valentia che ha continuato a comportarsi da socio.

In ogni caso ha evidenziato che la partecipazione dell'ente locale nella società non è dimittibile, stante l'espresso divieto contenuto all'art. 26 comma 7 del d.lgs. n. 175 del 19.08.2016.

In forza della predetta disposizione gli enti pubblici, tra cui il Comune di Vibo Valentia, sono obbligati a restare soci della partecipata fino a quando questa non avrà esaurito i compiti che la legge le ha assegnato e che ancora sono pienamente assolvibili.

Ha ulteriormente evidenziato che l'articolo 28 comma 1 lettera D del d.lgs. n. 175/2016 ha espressamente abrogato la norma invocata dal Comune di Vibo Valentia a sostegno della propria domanda.



Ne consegue che il Comune potrebbe liberarsi delle azioni solo mettendole sul mercato, ma non può in alcun modo imporre alla società partecipata di assumere l'obbligo di liquidare queste azioni.

Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Dopo l'espletamento della CTU la causa è stata riassegnata a questo giudicante dal Presidente di sezione con provvedimento del 9.11.2021, che ritenendo la CTU esaustiva a fini decisori l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 16.03.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Tanto premesso la domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.

Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda appare opportuno procedere ad una sintesi dei fatti di causa per come emergenti dalla documentazione agli atti.

All'uopo giova rilevare che il Comune di Vibo Valentia, nella veste di detentore di una partecipazione societaria in Vibo Sviluppo, ha deciso di esercitare il recesso dalla società con nota del 26.02.2014.

A sostegno della liceità del proprio recesso ha richiamato l'art. 3 comma 27 della legge finanziaria n. 244/2007 in forza del quale *Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*



Il comma 28 aggiunge che *L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.*

Infine il comma 29 stabilisce che *entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.*

Tanto premesso in attuazione del suddetto dettato legislativo con delibera consiliare n. 75 del 20.12.2013 il dirigente dell'ente, Dr.ssa Adriana Teti, nel richiamare la predetta normativa, dava atto che il mantenimento della partecipazione nella società Vibo Sviluppo era giustificato da preminenti ragioni di interesse generale e che, pertanto, nel rispetto della superiore disposizione normativa poteva senz'altro perdurare detta partecipazione.

Tuttavia viene messo ai voti e deliberato l'emendamento contrario al mantenimento delle partecipazioni societarie e quindi viene deliberato di volere dismettere tutte le partecipazioni dell'ente e di avviare le procedure necessarie alla cessione di tutte le partecipate dell'ente (allegato 5 del fascicolo di parte attorea).

Pertanto con successiva nota n. 928 del 26.02.2014, trasmessa al presidente della società convenuta, il Sindaco del Comune di Vibo Valentia ha manifestato la volontà di recedere dalla società convenuta, chiedendo la liquidazione delle quote ed invitandola a comunicare se volesse o meno avvalersi del diritto di prelazione in favore degli altri soci.

Con la stessa nota il Comune ha precisato che in assenza di notizie entro i successivi 30 giorni si sarebbe considerato libero di agire per l'alienazione delle azioni a vantaggio di terzi.

Senonché in mancanza di comunicazione nel predetto termine da parte della società convenuta, con la deliberazione n. 210 del 22 aprile 2014, venivano avviate le



procedure della messa in vendita delle quote societarie nelle partecipate del comune, tra cui la società convenuta.

Dopo aver bandito la gara, con determinazione del 4 luglio 2014, il dirigente degli affari generali del Comune di Vibo Valentia ha dato atto che per quattro dei 5 lotti oggetto di gara, tra cui quello n. 4 relativo alla Vibo Sviluppo s.p.a. non era pervenuta alcuna offerta (allegato 12 del fascicolo di parte attorea).

A questo punto il Sindaco del Comune ha trasmesso al Presidente della società convenuta la nota n. 40447 del 16 settembre 2014 con cui gli comunica che l'esito del procedimento di vendita delle azioni era andato deserto, non essendo pervenuta alcuna offerta e quindi ha chiesto l'applicazione dell'ormai abrogato art. 1 comma 569 della legge 147/2013 (allegato 13 del fascicolo di parte attorea).

L'art. 1 comma 569 della legge 147/2013 testualmente stabiliva che *Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.*

Il Comune ha quindi chiesto che in applicazione dell'art. 2437 ter secondo comma c.c. la società convenuta procedesse alla liquidazione della quota.

Se questi sono i riferimenti normativi e fattuali della vicenda il collegio in diritto deve rilevare che la cessione della partecipazione per cui è causa integra una peculiare ipotesi di recesso di ordine pubblicistico, diversa dalle ipotesi di recesso contemplate nel codice civile e sganciata dalla relativa disciplina.

Trattasi di una fattispecie a formazione progressiva che ha avuto il suo avvio con la delibera consiliare con cui si è deciso di dismettere la partecipazione, a cui ha fatto seguito la procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle azioni andata deserta, fino all'ultimo passaggio della liquidazione finale della quota, non avvenuto per l'opposizione della Vibo Sviluppo.



Quanto all'approvazione dell'assemblea della società partecipata, che era stata disposta dall'art. 1 comma 569 bis della legge 147/2013, introdotto dal d.l. 19 giugno 2015 n. 78, poi abrogato dal d.lgs. 175/2016, non applicabile in ogni caso ratione temporis alla vicenda per cui è causa, la stessa va intesa solo come atto di ricognizione, ovvero di recepimento della decisione di dismissione e non come atto di adesione vera e propria. Diversamente opinando verrebbe irragionevolmente rimessa all'assemblea della partecipata la possibilità di impedire alle pubbliche amministrazioni la fuoriuscita da società aventi ad oggetto lo svolgimento di attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità, che il legislatore ha invece inteso agevolare (ex plurimis Tribunale di Trieste sezione specializzata imprese sentenza 2 maggio 2019; Tribunale di Venezia sezione specializzata imprese sentenza n. 1976/2018).

Né spetta a questo collegio valutare se il mantenimento della partecipazione societaria sia o meno strettamente necessario alle finalità dell'ente, posto che l'individuazione delle partecipazioni effettivamente utili al perseguimento dello scopo istituzionale dell'Ente è rimesso alla valutazione discrezionale dello stesso, esercitata mediante atti di Giunta, che peraltro nel caso di specie non risultano essere mai stati fatti oggetto di impugnativa davanti al giudice amministrativo e oramai cristallizzati.

Donde l'irrelevanza della astratta qualificabilità di una determinata attività come servizio di interesse generale, rilevando a tal fine esclusivamente la valutazione che ne fa l'Ente dismettente (in tal senso Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 3038/2021).

Ne consegue che deve essere riconosciuto, poiché conferito per legge, il diritto dell'ente pubblico a dismettere le proprie partecipazioni dalla società Vibo Sviluppo s.p.a.

Del resto la convenuta, tardivamente costituitasi, si è limitata ad affermare di aver contestato la richiesta di liquidazione delle azioni effettuata dal Comune, all'esito della gara andata deserta, con nota n. 61 del 7 maggio 2014, (allegato 1 del fascicolo



di parte convenuta) rilevando che la contestazione sarebbe stata accolta da parte attorea che ha continuato a comportarsi da socio.

Trattasi di rilievo assolutamente privo di pregio ove si consideri che il semplice esercizio dei diritti spettanti al socio, peraltro senza nemmeno precisare quali diritti siano stati in concreto esercitati dal Comune dopo la delibera di dismissione, in nessun modo può comportare acquiescenza al mantenimento delle partecipazioni, trattandosi di obblighi comportamentali da osservare anche ai fini di non incorrere in responsabilità contabile (ex plurimis Tribunale di Trieste sentenza summenzionata). Né può accogliersi la contestazione concernente l'applicazione al caso di specie del d.lgs. n. 175/2016 che ha abrogato il comma 569 della legge n. 147/2013, fondante la richiesta di liquidazione del comune, poiché per come già evidenziato trattasi di fattispecie non applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

Trattandosi di ipotesi di decadenza *ope legis* dalla partecipazione, il rinvio contenuto nell'art. 1 comma 569 della legge 147/2013 all'art. 2437 ter c.c. è limitato esclusivamente ai criteri da utilizzare per individuare il valore della partecipazione da liquidare al socio uscente (ex plurimis Tribunale di Napoli sezione specializzata Imprese sentenza n. 6307/2021).

Da ultimo, a fronte dell'allegazione contenuta con la comparsa conclusionale della convenuta, del verbale con cui è stata deliberata la messa in liquidazione della società Vibo Sviluppo, il collegio deve rilevare che tale delibera non è in alcun modo ostativa del diritto alla liquidazione della quota spettante all'ente pubblico, sia perché trattasi di ipotesi di recesso *ope legis* non soggetto all'applicazione della disciplina codicistica, sia perché, anche ove si ritenesse applicabile la disciplina codicistica, la messa in liquidazione della società avvenuta con delibera assembleare del 24.11.2022, sarebbe comunque da considerarsi un evento irrilevante, rispetto ad un recesso i cui effetti si sono esauriti con comunicazione trasmessa alla convenuta nel lontano 2014.

Ed invero la sezione specializzata dell'intestato Tribunale, benché in diversa composizione, ha già avuto modo di affermare *che gli effetti del recesso possano*





*essere pregiudicati dalla revoca della delibera e dall'adozione della deliberazione di scioglimento della società solo laddove tali delibere intervengano entro il termine di 90 giorni dalla dichiarazione di recesso proprio come avviene nell'ambito delle s.p.a. (nello stesso senso cfr. Trib. Chieti, 17 febbraio 2011 il quale, sulla base della considerazione del termine di 180 giorni entro il quale deve essere eseguito il rimborso della quota di partecipazione del socio, ha ritenuto che in nessun caso la società potrebbe comunque superare tale termine per rendere inefficace il recesso, essendosi a quel punto sicuramente e definitivamente consolidato il diritto del socio ad essere estromesso dalla società).*

2.1. Tanto premesso si tratta di procedere alla liquidazione della quota spettante al Comune di Vibo Valentia delle partecipazioni dismesse ope legis.

Non osta alla domanda di liquidazione la circostanza che la società non abbia proceduto nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 2437 ter c.c., ovvero facendo determinare il valore delle azioni dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, posto che per come già evidenziato da questo collegio il richiamo normativo alla disciplina del recesso è limitato esclusivamente ai criteri da utilizzare per individuare il valore della partecipazione da liquidare al socio uscente. Invero, la perdita ope legis dello status di socio ha determinato come immediata conseguenza il maturarsi di una posizione creditoria legata alla liquidazione delle azioni possedute, ancorata a precisi criteri di valutazione e ad una tempistica come espressamente disciplinata dalla norma, senza che la liquidazione possa trovare ostacoli nella mancata adozione da parte della società del procedimento previsto dall'art. 2437 ter c.p.c. o dalla deliberazione di messa in liquidazione della società (in tal senso Tribunale di Napoli Sezione specializzata Imprese sentenza n. 6307/2021).

Ciò posto, in assenza della volontà di procedere alla liquidazione della quota da parte della società convenuta, il mutato giudice istruttore ha disposto CTU conferendo al consulente il compito di accertare il valore delle azioni dismesse e richiamando nel quesito i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 2437 ter c.p.c. ovvero la consistenza patrimoniale della società e le sue prospettive reddituali,



nonché l'eventuale valore di mercato delle azioni al momento del recesso comunicato per la prima volta con nota n. 928 del 26.02.2014.

IL CTU con il proprio elaborato peritale a pag. 11 della perizia, al fine di determinare il valore della partecipazione alla data di riferimento, ha precisato di aver fatto ricorso al metodo misto patrimoniale reddituale con l'obiettivo di esprimere il valore dell'azienda in funzione sia del patrimonio che del reddito opportunamente ponderati. Ha poi precisato di aver provveduto ad un'analisi delle singole voci patrimoniali ai fini di assegnare loro un valore corrente e poter verificare eventuali rettifiche extra contabili e di conseguenza individuare il patrimonio netto rettificato della società.

Al fine di porre in essere tali operazioni il CTU ha considerato il Bilancio della società convenuta che, alla data del 31.12.2013, riportava un patrimonio netto contabile di € 237.306,00 e ne ha esaminato le voci attive (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed attivo circolante, le disponibilità liquide e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) e le voci passive (trattamento di fine rapporto e debiti).

Dopo di ché il CTU ha determinato il patrimonio netto rettificato della società al 31.12.2013 nella somma di € 238.776,80.

Dopo aver determinato il valore del capitale economico di Vibo Sviluppo s.p.a. il consulente ha determinato il valore delle quote di partecipazione, pari al 5,79% del capitale sociale del Comune di Vibo Valentia, stimato nella somma di € 13.825,17 (pag. 33 dell'elaborato peritale).

Trattasi di conclusioni che appaiono prive di vizi logici e che vengono pienamente recepite dal collegio a fini decisorii.

Ne consegue che la società convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 13.825,17 in favore del Comune di Vibo Valentia, corrispondente al valore della partecipazione societaria dismessa dal Comune, oltre ad interessi legali dalla richiesta del 26.02.2014 al soddisfo.

Sulla predetta somma non è dovuta alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.



Le spese di lite, incluse quelle della disposta CTU già liquidata con separato decreto, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 nei valori medi.

### **PQM**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara la cessazione della partecipazione del Comune di Vibo Valentia nella società Vibo Sviluppo s.p.a in liquidazione;
- 2) Condanna la Vibo Sviluppo s.p.a. in liquidazione in persona del liquidatore in qualità legale rappresentante p.t. al pagamento del valore delle quote societarie dismesse per la somma di € 13.825,17 in favore del Comune di Vibo Valentia in persona del sindaco in qualità di legale rappresentante p.t., oltre ad interessi legali per come chiarito in parte motiva;
- 3) condanna Vibo Sviluppo s.p.a.. in persona del liquidatore in qualità di legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del Comune di Vibo Valentia in persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante p.t. delle spese di lite che liquida in € 1.079,82 per esborsi ed € 5.077,00 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- 4) Pone definitivamente a carico di Vipo Sviluppo s.p.a. in liquidazione in persona del liquidatore in qualità di legale rappresentante p.t. le spese della CTU per come già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 luglio 2023.

Il Giudice est.

dott.ssa Alessia Dattilo

Belcastro

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta

